

# **RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI (RA - RAF – RSA- CENTRO DIURNO)**

*“Ogni volta che il ricovero in Istituto è ritenuto necessario e inevitabile per l’anziano, occorre fare tutto il possibile per garantire una qualità di vita corrispondente alle condizioni esistenti nella comunità di origine, salvaguardando il pieno rispetto e la dignità umana, le esigenze, i valori, gli interessi e la vita privata dell’anziano”* da una raccomandazione del Piano di azione mondiale per l’invecchiamento approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

## **TIPOLOGIE DEI PRESIDI RESIDENZIALI**

### **1) RESIDENZA ASSISTENZIALE (RA)**

La Residenza Assistenziale è una struttura autorizzata ad ospitare soggetti in parziale condizioni di autosufficienza e deve possedere i medesimi requisiti strutturali della Residenza Assistenziale Flessibile (vedi paragrafo seguente). A differenza di questa la Residenza Assistenziale può ospitare un numero massimo di 80 ospiti.

Qualora l’UVG accerti la non-autosufficienza di un ospite della RA, questi dovrà essere trasferito nel reparto RAF, se esistente all’interno della stessa residenza, ovvero in altra struttura idonea

### **2) RESIDENZA ASSISTENZIALE FLESSIBILE (RAF)**

La R.A.F. è il reparto affiancato alla R.A. che può realizzare un sufficiente livello di assistenza sanitaria (infermieristica e riabilitativa) integrato da un livello medio di assistenza tutelare ed alberghiera.

Tale residenza è destinata ad anziani non autosufficienti per i quali non sia possibile attivare un programma di assistenza domiciliare integrata e che non necessitano delle cure e prestazioni sanitarie tipiche della R.S.A.

Tali strutture risultano, per concezione, per tipologia ed organizzazione flessibili tanto con le R.S.A., rispetto le quali difettano solo per i locali sanitari che con le residenze assistenziali per anziani autosufficienti, rispetto alle quali sono potenziati alcuni servizi.

La R.A.F. è prevista in nuclei da 10 o 20 posti letto e può raggiungere la capienza massima di 60 ospiti.

### **3) RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA)**

La R.S.A. è una struttura a prevalente valenza sanitaria per persone non autosufficienti, per le quali siano comprovate da una parte la mancanza del supporto familiare, indispensabile per l’attuazione degli interventi di assistenza domiciliare integrata, e dall’altra, l’assenza di patologie acute richiedenti il ricovero in ospedale e che necessitino di un livello medio di assistenza sanitaria integrato ad un livello alto di assistenza tutelare ed alberghiera.

La struttura e l’organizzazione gestionale della R.S.A. sono finalizzate a soddisfare il fabbisogno assistenziale, sia in termini sanitari che sociali, delle persone che vi sono

ospitate.

La maggior parte degli ospiti della R.S.A. presenta una pluralità di problemi (medici, comportamentali, ambientali, psicologici, sociali ed economici) più o meno stabilizzati, che vanno affrontati e risolti stabilendone di volta in volta le priorità:

L'obiettivo assistenziale prevalente della R.S.A. deve essere il raggiungimento o il mantenimento del miglior livello possibile della qualità di vita dell'ospite.

Ciò si realizza attraverso protocolli operativi basati sulla globalità e sull'interdisciplinarietà degli interventi e sulla "riattivazione dell'ospite".

La R.S.A. è articolata per nuclei ciascuno fino a 20 posti letto fino ad un massimo di 80 posti residenziali, che possono arrivare sino a 120 in zone ad alta densità abitativa.

Le attività svolte nelle R.S.A. devono porre in primo piano la persona.

Sono essenziali pertanto: l'elaborazione di progetti individualizzati, cui concorrano il responsabile sanitario della struttura, il medico di base, l'infermiere, l'assistente sociale, l'animatore, il terapeuta occupazionale, e le unità operative autonome ospedaliere interessate al singolo caso; l'integrazione e/o il coordinamento nell'operatività delle varie figure professionali sul singolo caso; la flessibilità operativa, considerato che il personale sanitario e assistenziale delle R.S.A. è impegnato insieme a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari della persona, che sono strettamente collegati fra loro.

Particolare attenzione, nell'elaborare il progetto individualizzato, dovrà essere posta alle esigenze di tipo relazionale degli utenti, attraverso la predisposizione di momenti di socializzazione.

Ogni presidio deve garantire alle persone utenti il rispetto dei loro diritti, la loro riservatezza, il rispetto della loro personalità, anche mediante la personalizzazione degli ambienti, la valorizzazione della persona attraverso una particolare cura dell'aspetto fisico, la promozione del rispetto del patrimonio culturale, politico e religioso di ciascuno.

Particolare attenzione deve essere posta alla qualità delle risposte assistenziali fornite dai presidi, perché le attività si conformino il più possibile ai ritmi e alle abitudini delle persone, compatibilmente con le esigenze di una collettività, attraverso Regolamenti rispettosi della dignità della persona.

### ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

Il Consorzio non interviene economicamente nel pagamento della retta di anziani autosufficienti, bensì offre in alternativa al ricovero una serie di servizi che evitino l'istituzionalizzazione e garantiscano la libera scelta del cittadino nel poter rimanere all'interno della propria abitazione.

I servizi sociali, se comunque richiesti ad intervenire per una soluzione di tipo istituzionale, collaborano con l'utente o la sua famiglia al reperimento di idonea struttura.

### ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

#### *1) AMBITO DI APPLICAZIONE*

I criteri di compartecipazione disciplinati nel presente atto si applicano alla retta socio-assistenziale (come definita dalle D.G.R. 17-15226 del 30/3/2005 e 2-3520 del 31/7/2006) praticata nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti.

Tali criteri concernono, pertanto, esclusivamente la retta che è a carico degli utenti e, quindi, in subordine del C.I.S.S.A., qualora la situazione reddituale e patrimoniale degli utenti stessi sia tale da non consentirne in tutto o in parte la copertura.

## *2) SITUAZIONE ECONOMICA (riferimenti soggettivi)*

Per definire l'entità della compartecipazione dell'utente anziano non autosufficiente al costo della retta si valuta la situazione economica del solo beneficiario della prestazione.

## *3) SITUAZIONE ECONOMICA (criteri di valutazione)*

L'utente anziano non autosufficiente contribuisce alla copertura della retta residenziale con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventisimisti, indennità di comunicazione per sordomuti...) e con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove consentito dalla normativa specifica.

Per definire l'entità residua della compartecipazione sulla parte della retta non coperta dalle indennità sopra indicate e l'entità della compartecipazione per gli utenti non titolari delle suddette indennità, si valuta la situazione economica come definita al punto 3 e seguenti.

### *3.1 REDDITO E PATRIMONIO*

La situazione economica è composta dal reddito complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Sono da considerarsi i redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CUD, 730, UNICO) -o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato da enti previdenziali - e i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'erogazione della prestazione.

### *3.2 REDDITO*

Il reddito da valutare ai fini del presente provvedimento è costituito:

- dal reddito (al netto dei redditi agrari relativi alle attività ex art. 2135 C.C. svolte anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA obbligati alla presentazione dell'IVA) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte.
- dal reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato)

Per quanto concerne i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, -per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA, va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nell'azienda stessa.

#### *3.2.1 DIFFERENZA TRA REDDITO DELL'ANNO IN CORSO E REDDITO RISULTANTE DALL'ULTIMA DICHIARAZIONE PRESENTATA.*

Qualora il reddito per l'anno in corso, alla data di erogazione della prestazione, differisca di oltre 1/5 dal reddito risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CUD, 730, UNICO)- o dall'ultimo certificato sostitutivo- il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all'ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

### *3.3 PATRIMONIO MOBILIARE*

Il patrimonio mobiliare è costituito da :

- depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione;
- titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri,

per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);

- partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
- partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione -per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data- e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto -per le quali va assunto l'importo del premio versato-; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera g); per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti diversi dal ricoverato il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
- valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla lettera a) (non si valuta il valore della prima automobile in proprietà; per le successive si considera un valore forfettario risultante da riviste specializzate).

### *3.4 PATRIMONIO IMMOBILIARE*

Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore - determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa ICI - dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione.

Nel patrimonio immobiliare è ricompreso il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della "nuda proprietà".

### *3.5 DIFFERENZA TRA CONSISTENZA PATRIMONIALE (MOBILIARE ED IMMOBILIARE) ALLA DATA DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE E CONSISTENZA PATRIMONIALE* *Bollettino Ufficiale Regione Piemonte - Parte I e II numero 33 - 16 agosto 2007 38 RILEVATA AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE*

Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca di oltre 1/5 da quella rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all'ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

### *3.6 VALIDITA' DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA*

La situazione economica dichiarata ha validità annuale. Eventuali variazioni positive o negative superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale e patrimoniale - subtrate durante la fruizione della prestazione- devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima al CISSA,

entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni.

#### 4) *FRANCHIGIA*

Si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva.

##### 4.1 *FRANCHIGIA SUL REDDITO:*

Una somma pari a 110 euro mensili ( adeguata annualmente su base ISTAT , arrotondata all'unità di euro superiore) è lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e spese personali.

##### 4.2 *FRANCHIGIA SUL PATRIMONIO MOBILIARE*

Dall'ammontare del patrimonio mobiliare come sopra determinato, si detrae - fino a concorrenza – la franchigia di euro: 15.493,71.

##### 4.3 *FRANCHIGIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE*

1. Dall'ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato, si detrae - fino a concorrenza la franchigia di euro: 51.645,69. per la casa adibita a prima abitazione precedentemente al ricovero. Tale detrazione è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione del bene.
2. Non si conteggia la prima casa abitata dal coniuge o dai familiari conviventi al 31 dicembre dell'anno precedente al ricovero in convenzione.

#### 5) *DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA COMPLESSIVA AL FINE DELLA COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELL'ASSISTITO*

Per la determinazione della situazione economica complessiva vengono considerati il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare, se pur non immediatamente disponibile.

Le parti del patrimonio mobiliare ed immobiliare concorrono in una misura del 20 % ad implementare il reddito (v. D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, decreto attuativo del D. Lgs. 109/1998).

Qualora l'obbligo al pagamento della retta derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile, ma dal concorso del reddito e del patrimonio come sopra indicato, e il ricoverato non disponga -di fatto- della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta, potranno attivarsi le seguenti fattispecie:

- a) locazione degli immobili a disposizione;
- b) alienazione del patrimonio, o di parte di esso;
- c) accensione di ipoteche, contratti di recupero da parte degli enti gestori e/o dei comuni ed altri strumenti previsti nei rispettivi regolamenti.

Tali fattispecie non sono alternative, ma possono attivarsi cumulativamente.

#### 6) *SOSTEGNO AL CONIUGE O AL FAMILIARE PRIVO DI REDDITI SUFFICIENTI CONVIVENTE, PRECEDENTEMENTE AL RICOVERO, CON L'ASSISTITO.*

In base alle disposizioni della citata D.G.R. 17-15226 "... deve essere altresì garantito il sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell'ingresso di uno dei componenti in struttura residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente privo di redditi di vivere autonomamente.

Se il coniuge o gli altri familiari conviventi non dispongono di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento e/o al pagamento del canone di locazione e delle altre spese necessarie il C.I.S.S.A. prevede, al momento del ricovero, un apposito piano di intervento, che consenta al ricoverato di far fronte ai propri obblighi assistenziali. A questo

conseguenze che, in via prioritaria, il reddito (e/o patrimonio) dell'utente che viene inserito in struttura sia lasciato a disposizione dei soggetti indicati nella citata D.G.R. 17-15226, fino alla somma derivante dal calcolo del minimo vitale come da vigente regolamento, considerando l'intero importo dell'affitto, o la rata del mutuo, le spese condominiali e di riscaldamento, documentate. In subordine il progetto deve in ogni caso prevedere misure di sostegno alternative adeguate e comprese all'interno delle prestazioni in atto nel Consorzio.

#### *7) CONTROLLI*

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il C.I.S.S.A. effettuerà i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

#### *8) NORMA TRANSITORIA*

Il presente regolamento entra in vigore per i ricoveri effettuati dall'1.1.2008 o su richiesta degli interessati per i ricoveri effettuati in precedenza; la franchigia sul reddito viene applicata a tutti i ricoverati.

#### *9) DISPOSIZIONI FINALI*

Per quanto non espressamente previsto dal presente allegato, si rinvia al decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000, ed ai relativi decreti attuativi.